

DELIBERAZIONE 18 APRILE 2023

165/2023/R/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
REGOLAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA
DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2024-2027**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1247^a riunione del 18 aprile 2023

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- la legge 4 agosto 2017, n.124;

- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), trasmesso alla Commissione Europea, del 31 dicembre 2019, pubblicato il 21 gennaio 2020 sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 6 aprile 2022;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 7 aprile 2022;
- il decreto del direttore generale della Direzione Generale incentivi energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria di cui all’Avviso N. 118 del 20 giugno 2022 per la selezione di Proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza della rete elettrica di distribuzione a eventi meteorologici estremi di cui all’intervento 2.2, missione 2, componente 2 del PNRR (di seguito: decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 dicembre 2022);
- il decreto del direttore generale della Direzione Generale incentivi energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria di cui all’Avviso N. 119 del 20 giugno 2022 per la selezione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili e ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici di cui all’intervento 2.2, missione 2, componente 1 del PNRR (di seguito: decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022);
- la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 483/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL ed i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione 11 febbraio 2016, 49/2016/R/EEL;
- la deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione 6 ottobre 2016, 549/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 549/2016/R/EEL);
- la deliberazione 25 gennaio 2018, 31/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 31/2018/R/EEL);
- la deliberazione 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione 18 dicembre 2018, 668/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 668/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 126/2019/R/EEL;

- la deliberazione 12 novembre 2019, 467/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 467/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 566/2019/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) recante aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023 e, in particolare, i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023), Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023) e Allegato C (di seguito: TIC 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 431/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 271/2021/R/COM);
- la deliberazione 3 agosto 2021, 352/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 352/2021/R/EEL);
- la deliberazione 30 novembre 2021, 540/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 540/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A e il relativo Allegato A recante il Quadro Strategico 2022-2025 dell’Autorità;
- la deliberazione 22 marzo 2022, 117/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 117/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 121/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 527/2022/R/COM);
- la deliberazione 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL);
- la deliberazione 28 febbraio 2023, 71/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS 2024-2031);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL, recante avvio del procedimento per il sesto periodo di regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell’energia elettrica (di seguito: deliberazione 166/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021 615/2021/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 317/2022/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 655/2022/R/COM;

- il rapporto ACER del gennaio 2023 sulle metodologie delle tariffe di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in Europa;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 20 novembre 2020, 20/2020 (di seguito: determinazione DIEU 20/2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 10 dicembre 2020, 21/2020 (di seguito: determinazione DIEU 21/2020);
- la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) 0-16, riconosciuta dall'Autorità come regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti alle reti di media tensione;
- le linee guida CEI 0-17 sulla predisposizione dei piani di emergenza delle imprese distributrici, come richiamate all'articolo 59 del TIQE 2020-2023;
- la norma CEI 0-21, riconosciuta dall'Autorità come regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti alle reti di bassa tensione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, istitutiva dell'Autorità, ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, e adeguati livelli di qualità in condizioni di economicità e redditività, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo;
- lo stesso comma prevede che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- le finalità di cui alla suddetta legge sono integrate dagli obiettivi definiti dall'articolo 42 del decreto legislativo 93/2011, che tra l'altro prevedono che l'Autorità:
 - assicuri condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricità, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine (articolo 42, comma 1, lettera b);
 - contribuisca a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore (articolo 42, comma 1, lettera c);
 - agevoli l'accesso alla rete di nuova capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili (articolo 42, comma 1, lettera d);
 - assicuri che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza

energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati (articolo 42, comma 1, lettera *d-bis*);

- l'articolo 2, comma 12, della legge 481/95 individua le funzioni dell'Autorità e, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 12, lettera d), prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;
 - l'articolo 2, comma 12, lettera e), dispone che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio, l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi di carattere sociale, tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (...), tenendo separato dalla tariffa qualsiasi onere improprio;
 - l'articolo 2, comma 12, lettera h), prevede che l'Autorità emani le direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
 - l'articolo 2, comma 12, lettera i), dispone che l'Autorità assicuri la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studi l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi.

CONSIDERATO CHE:

- il 31 dicembre 2023 si concluderà il quinto periodo di regolazione dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (2016-2023), che era stato oggetto di consultazioni nell'ambito di un procedimento avviato con la deliberazione 483/2014/R/EEL, procedimento comune per gli aspetti di costo riconosciuto, tariffe, qualità del servizio e altri *output*;
- il periodo di regolazione di otto anni ha incluso un aggiornamento infraperiodo, disciplinato a fine 2019 con le deliberazioni 566/2019/EEL e 568/2019/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- la regolazione tariffaria vigente per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura dell'energia elettrica prevista dal TIT 2020-2023 e dal TIME 2020-2023 è basata su due differenti regimi di riconoscimento dei costi, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale riservato alle imprese distributrici di energia elettrica che servono almeno 25.000 punti di prelievo e un regime parametrico per le restanti imprese;
- la regolazione tariffaria per il servizio di misura, con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi per i sistemi di *smart metering* 2G, è disciplinata dalle deliberazioni 724/2022/R/EEL per le imprese che servono oltre 100.000 punti di

- prelievo e dalla deliberazione 106/2021/R/EEL per le imprese di dimensioni inferiori;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM l’Autorità ha definito il TIWACC 2022-2027 per tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas e, in particolare, il tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e i relativi criteri di aggiornamento;
 - nel quinto periodo di regolazione (2016-2023) sono state introdotte o modificate alcune disposizioni in materia di costi riconosciuti;
 - è stato, in particolare, introdotto un meccanismo incentivante l’ottenimento di contributi pubblici in conto capitale (ora articolo 11, comma 9, del TIT 2020-2023);
 - tale meccanismo si applica in particolare ai contributi per gli interventi di potenziamento delle reti elettriche di distribuzione dell’energia elettrica previsti dal PNRR che a tale scopo ha stanziato significative risorse economiche (quasi 4 miliardi di euro);
 - con il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022, è stata approvata la graduatoria relativa alle proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili e ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici di cui all’intervento 2.2, missione 2, componente 1 del PNRR;
 - tale graduatoria ha individuato i progetti ammessi a:
 - incrementare la *Hosting Capacity*, intesa come capacità di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili per 4.000 MW attraverso interventi di “*smart grid*” (rafforzamento infrastrutturale e digitalizzazione), con un contributo pari alle risorse disponibili di 1.000 milioni di euro;
 - favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, con un contributo pari alle risorse disponibili di 2.610 milioni di euro;
 - con il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 dicembre 2022, è stata approvata la graduatoria relativa alle proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza della rete elettrica di distribuzione a eventi meteorologici estremi di cui all’intervento 2.2, missione 2, componente 2 del PNRR;
 - tale graduatoria ha individuato i progetti ammessi a finanziamento relativamente alla resilienza delle reti di distribuzione, con un contributo pari alle risorse disponibili di 350 milioni di euro;
 - sono state definite nuove modalità incentivanti le aggregazioni delle imprese distributrici (articolo 31 del TIT 2020-2023 e articolo 41 del TIME 2020-2023);
 - gli effetti del meccanismo incentivante le aggregazioni delle imprese distributrici attualmente in vigore, come anche i meccanismi adottati nei precedenti periodi di regolazione, continuano ad avere impatti limitati sull’assetto di erogazione del servizio elettrico di distribuzione e di misura;

- con la deliberazione 237/2018/R/EEL l’Autorità ha introdotto criteri di riconoscimento dei costi su base parametrica per le imprese distributrici che servono fino a 25.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- le disposizioni in materia di regolazione degli *output* del servizio di distribuzione sono principalmente definite dal TIQE 2020-2023, nello specifico:
 - la Parte I definisce la regolazione della continuità del servizio e della qualità della tensione;
 - la Parte II riporta la regolazione dei livelli specifici e generali di qualità commerciale, che per alcuni aspetti riguardano anche il servizio di misura dell’energia elettrica;
 - la Parte III tratta altri incentivi di natura *output-based* rivolti alla promozione selettiva degli investimenti nelle reti di distribuzione;
- le disposizioni in materia di regolazione degli *output* del servizio di misura sono inoltre definite dalla deliberazione 87/2016/R/EEL e, per le imprese distributrici con almeno 100.000 punti di prelievo soggette all’obbligo di presentare piani di messa in servizio dei propri sistemi di *smart metering* 2G, dall’Allegato A alla deliberazione 724/2022/R/EEL;
- in tale materia, nel corso del quinto periodo di regolazione (2016-2023) sono state introdotte o modificate principalmente le seguenti disposizioni:
 - regolazione sperimentale incentivante la riduzione delle interruzioni con preavviso (deliberazione 549/2016/R/EEL);
 - sezioni dei piani di sviluppo riguardanti gli interventi per la resilienza (deliberazione 31/2018/R/EEL);
 - meccanismo incentivante interventi di incremento della resilienza delle reti elettriche di distribuzione (deliberazione 668/2018/R/EEL);
 - regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste negli edifici (deliberazione 467/2019/R/EEL);
 - regolazione speciale della continuità del servizio elettrico, con la definizione di regole specifiche per il numero di interruzioni lunghe e brevi senza preavviso, per ambiti territoriali critici e per ambiti territoriali ipercritici (TIQE 2020-2023);
 - esperimenti regolatori per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative (sia dal punto di vista tecnologico che da quello regolatorio), mirate al miglioramento della continuità del servizio, con la definizione di livelli tendenziali per la continuità su proposta dell’impresa distributtrice (TIQE 2020-2023, determinazioni DIEU 20/2020 e 21/2020);
- alcuni meccanismi di regolazione *output-based* si estendono oltre il 31 dicembre 2023:
 - il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni senza preavviso è stato fissato al 2025 per gli ambiti territoriali definiti critici e al 2027 per gli ambiti territoriali definiti ipercritici (ovvero ambiti con

livello di partenza rispettivamente distante e molto distante dal livello obiettivo, di seguito: ambiti peggio serviti); invece per i restanti ambiti territoriali il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni senza preavviso è stato fissato al 2023 (di seguito: ambiti ordinari);

- al contrario, la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso è definita fino al 2023, per tutti gli ambiti territoriali;
- è previsto fino al 2024 un meccanismo di premi e penalità applicabile a interventi che incrementano la resilienza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

CONSIDERATO CHE:

- le disposizioni sopra richiamate presentano interdipendenze con altre disposizioni regolatorie, quali ad esempio:
 - la regolazione incentivante la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione (deliberazione 117/2022/R/EEL);
 - le attività delle imprese distributrici riguardo i progetti pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali (deliberazione 352/2021/R/EEL);
 - la regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., imprese distributrici e i cosiddetti "*Significant Grid User*" (deliberazione 540/2021/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- alcune disposizioni del TIC 2020-2023, con particolare riferimento all'applicazione dei contributi fissi a copertura degli oneri amministrativi per alcune prestazioni, necessitano di essere riviste alla luce dell'attuale modalità di svolgimento da parte delle imprese distributrici delle prestazioni cui si riferiscono.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha avviato un percorso di ulteriore innovazione della regolazione infrastrutturale basato su un approccio integrato di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM l'Autorità ha approvato il Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (TIROSS) per il periodo 2024-2031;
- la regolazione ROSS-base, definita dal TIROSS 2024-2031, prevede che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione e che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi sia definita nell'ambito dei procedimenti specifici di fissazione dei criteri di regolazione per ciascun servizio infrastrutturale;

- tali criteri specifici riguardano aspetti quali:
 - definizione della baseline dei costi operativi;
 - individuazione di eventuali costi passanti e di specifiche voci di costo non riconoscibili ai fini tariffari;
 - declinazione dei criteri di incentivo all'efficienza;
 - definizione dei tassi di capitalizzazione;
 - modalità di trattamento dell'inflazione;
 - trattamento del capitale circolante e delle poste rettificative;
 - trattamento dei contributi;
 - trattamento delle immobilizzazioni in corso;
 - eventuale fissazione dello *z-factor*;
 - modalità di trattamento del capitale esistente alla data di *cut-off* ed eventuali riallineamenti intersettoriali;
 - individuazione dei criteri di rendicontazione della spesa e delle modalità di riconciliazione dei dati trasmessi ai fini tariffari con i dati dei rendiconti annuali separati;
 - individuazione dei meccanismi di monitoraggio dell'andamento delle spese di capitale e dell'avanzamento fisico degli investimenti;
- con la deliberazione 527/2022/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello ROSS-integrale che, unitamente ai criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto (ROSS-base), diano piena attuazione allo sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio e introducano come principale nuovo elemento dei piani di investimento che dovranno essere validati dall'Autorità;
- di conseguenza, nell'ambito del procedimento avviato con il presente provvedimento, saranno trattati i criteri applicativi ROSS-base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, e, in un secondo momento, i criteri applicativi ROSS-integrale, anche alla luce degli sviluppi del procedimento avviato con deliberazione 121/2022/R/EEL riguardante le funzioni e responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione ed i relativi piani di sviluppo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale del servizio di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2024-2027;
- nell'ambito di tale procedimento sia opportuno tenere conto dei seguenti orientamenti:
 - lo sviluppo del procedimento proceda in sinergia con i procedimenti in materia di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio avviati con deliberazioni 271/2021/R/COM e 527/2022/R/COM, rispettivamente per l'approccio ROSS-base e ROSS integrale;

- lo sviluppo del procedimento risulti coerente con le disposizioni previste dalle deliberazioni 106/2021/R/EEL e 724/2022/R/EEL in materia di criteri di riconoscimenti dei costi relativi al servizio di misura;
- lo sviluppo del procedimento tenga conto delle attività e degli investimenti già previsti dalle imprese distributrici in relazione all'attuazione del PNRR;
- in particolare, nell'ambito del procedimento si definiscano i criteri applicativi ROSS-base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e, in un secondo momento, i criteri applicativi ROSS-integrale;
- revisione delle disposizioni attualmente contenute nella Parte III del TIC riguardanti le "altre prestazioni specifiche" alla luce delle attuali modalità di svolgimento di tali prestazioni da parte delle imprese distributrici;
- nell'ambito del procedimento sia opportuno tenere conto delle seguenti esigenze:
 - valutare la possibile evoluzione del meccanismo incentivante le aggregazioni delle imprese distributrici;
 - valutare la potenziale evoluzione del meccanismo incentivante l'ottenimento di contributi pubblici da parte delle imprese distributrici;
 - valutare la possibile evoluzione della regolazione generale incentivante la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica, relativamente alle interruzioni senza preavviso, anche in relazione al perimetro di imprese distributrici interessate da questa regolazione e alla semplificazione dei relativi meccanismi;
 - considerare possibili sperimentazioni in materia di continuità del servizio, anche su proposta delle principali imprese distributrici che non hanno effettuato istanze di attivazione di esperimenti regolatori durante il quinto periodo di regolazione;
 - valutare la possibile introduzione di nuovi indicatori e meccanismi incentivanti di *output* del servizio di distribuzione, anche durante il periodo 2024-2027;
 - valutare possibili azioni a tutela dell'utenza riguardanti le interruzioni con preavviso;
 - valutare la possibilità di revisioni delle disposizioni riguardanti gli *output* del servizio di distribuzione anche durante il periodo di regolazione, in un'ottica di transizione progressiva verso logiche di riconoscimento c.d. *output-based*;
 - in sinergia con quanto già previsto nel procedimento avviato con la deliberazione 166/2023/R/EEL, valutare misure per la razionalizzazione della proprietà degli elementi di rete in alta e in altissima tensione in modo da conseguire efficientamenti di esercizio;
- gli orientamenti e le esigenze di cui agli elenchi dei precedenti punti non siano da considerarsi esaustivi, principalmente in relazione ad aspetti meritevoli di attenzione e proposte che potranno emergere nel corso delle prossime attività di consultazione;

- sia opportuno prevedere un procedimento da sviluppare in più fasi, tenendo conto sia del termine del 31 dicembre 2023 per la prima attuazione della regolazione, sia di successivi aggiornamenti nel corso del periodo regolatorio, ad esempio per la preparazione dei criteri applicativi della regolazione ROSS-integrale o per l'aggiornamento dei meccanismi di regolazione *output-based*

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, perseguendo gli obiettivi e tenendo conto degli orientamenti e delle esigenze di cui in premessa, in sinergia con la regolazione per obiettivi di spesa e di servizio;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, almeno un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità, prevedendo anche eventuali richieste di informazioni e audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
3. di individuare come responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro:
 - a) il 31 dicembre 2023 relativamente agli aspetti generali con applicazione sull'intero periodo 2024-2027;
 - b) il 31 dicembre 2027, per quanto riguarda specifici aspetti applicativi, quali ad esempio la preparazione dei criteri applicativi della regolazione ROSS-integrale e l'introduzione o aggiornamento di meccanismi di regolazione *output-based*;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini